

**Titolo**

Corte federale d'appello – reclamo – art. 101, comma 3, cgs – specificità delle censure – critica puntuale della decisione impugnata - sufficienza

**Descrizione**

Dell'art. 101, comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che "*[i]* reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata", non può farsi una lettura formalistica, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l'erroneità della decisione. E l'onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure. (CFA, SS.UU., n. 99/2022-2023). Tale l'orientamento riferito è del tutto conforme agli indirizzi maturati - in relazione al quasi testualmente identico in parte qua art. 101, comma, 1, cod. proc. amm. - dalla giurisprudenza amministrativa, per la quale il principio di specificità dei motivi di impugnazione (se non consente la mera riproposizione testuale dei motivi di ricorso di primo grado, non correlati a una connessa censura alla sentenza gravata) impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 415, Id., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8029; Id. Sez. V, 16 novembre 2018, n. 6464).

**Stagione Sportiva**

2023-2024

**Numero**

n. 39/CFA/2023-2024/A

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

Castiglia

**Riferimenti normativi**

art. 101, comma 3, CGS

**Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0039 CFA del 21 settembre 2023 (Procuratore Nazionale dello Sport con funzioni di Procuratore Federale/omissis)**